ASSOCONCERTI

ASSOCIAZIONE ITALIANA MUSICA DAL VIVO

CAMERA DEI DEPUTATI

VII COMMISSIONE CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE

AUDIZIONE INFORMALE A.C. 1341
(DISPOSIZIONI ORGANICHE PER LA VALORIZZAZIONE, LA PROMOZIONE E LA TUTELA DEL MADE IN ITALY)

AssoConcerti

Via del Gesù, 62 - 00186 Roma
Tel. +39 0688473300

info@assoconcerti.it
segreteria@assoconcerti.it

assoconcerti@pec.it
www.assoconcerti.it

AssoConcerti – Associazione Italiana Musica dal Vivo è un'associazione di categoria costituita al fine di promuovere e sviluppare, sia in Italia che all'estero, la diffusione della musica in genere e di quella popolare contemporanea italiana in particolare, sottolineando il ruolo determinante della musica e in modo più ampio della cultura per l'arricchimento del tessuto sociale e civile delle realtà locali e dell'intero Paese, rappresentando e tutelando gli interessi degli operatori e delle imprese del settore della musica dal vivo e promuovendo il riconoscimento e la valorizzazione delle loro professionalità.

AssoConcerti raggruppa i più importanti organizzatori e produttori di musica dal vivo, costituendo, in termini sia di fatturato che di presenza di pubblico, più dell'80% della realtà dei concerti in Italia.

*****

La VII Commissione Cultura, è chiamata ad esprimere un parere, alla X Commissione Attività produttive, sul disegno di legge d'iniziativa del Governo recante "Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del made in Italy".

In via preliminare si segnala che il disegno di legge in esame è stato dichiarato dal Governo, con il Documento di economia e finanza 2023, a completamento della manovra di bilancio 2023- 2025, quale provvedimento collegato alla decisione di bilancio.

Il disegno di legge consta di sei titoli e quarantotto articoli. Si apprezza l'inserimento, tra le misure di promozione di cui al Titolo IV del DDL, di apposite disposizioni dedicate alle "Imprese Culturali e Creative" (di seguito anche ICC) (artt. 19-22).

L'**articolo 19** enuncia, al comma 1, il principio secondo il quale la cultura e la creatività sono elementi costitutivi dell'identità italiana e accrescono il valore sociale ed economico della Nazione. Il comma 2 definisce "imprese culturali e creative" tutti gli enti che: svolgono attività stabile e continuativa con sede in Italia o in uno degli Stati membri dell'UE o aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo, purché sia soggetto passivo d'imposta in Italia e hanno per oggetto sociale, esclusivo o prevalente, una o più delle seguenti attività: ideazione, creazione, produzione, sviluppo, diffusione, promozione, conservazione, ricerca, valorizzazione o gestione di beni, attività e prodotti culturali. Il comma 3, lettera a), precisa che, per beni culturali si intendono quelli così definiti dall'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n. 4 del 2004, ossia le cose immobili e mobili "che presentano interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico e le altre cose individuate dalla legge o in base alla legge quali testimonianze aventi valore di civiltà". Il comma 3, alla successiva lettera b) precisa che per attività e prodotti culturali si intendono beni, servizi, opere dell'ingegno, nonché i processi ad essi collegati, e altre espressioni creative, individuali e collettive, anche non destinate al mercato, inerenti a musica, audiovisivo e radio, moda, architettura e design, arti visive. Il comma 4 rinvia ad un decreto del Ministro della cultura, da adottare di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, la definizione delle modalità e delle condizioni del

riconoscimento della qualifica di impresa culturale e creativa, nonché delle ipotesi di revoca. Il comma 5 reca la definizione di start up innovative culturali e creative, per tali intendendosi le start up innovative di cui all'articolo 25 del decreto-legge n. 179 del 2012 in possesso dei requisiti di cui al comma 2, regolarmente iscritte alla sezione speciale delle imprese culturali e creative. Il comma 6 prevede che le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura istituiscano un'apposita sezione nel registro delle imprese in cui sono iscritte le imprese culturali e creative e trasmettano annualmente al Ministero della cultura l'elenco delle stesse. Il comma 7, infine, consente alle imprese culturali e creative l'introduzione nella denominazione sociale della dicitura "impresa culturale e creativa" o "ICC" e l'utilizzo di tale denominazione nella documentazione e nelle comunicazioni sociali.

L'**articolo 20**, comma 1, istituisce presso il Ministero della cultura l'albo delle imprese culturali e creative di interesse nazionale. Il comma 2 specifica che l'iscrizione nell'albo importa anche la registrazione nel portale del Sistema archivistico nazionale (SAN) del Ministero della cultura, anche al fine di salvaguardare gli archivi storici delle imprese italiane e di valorizzare le imprese culturali e creative. Il comma 3 demanda a un decreto del Ministro della cultura, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, la definizione delle modalità di attuazione dell'articolo in esame. Il comma 4 reca la clausola d'invarianza finanziaria.

L'**articolo 21** prevede, al comma 1, un'autorizzazione di spesa di tre milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2033, per la promozione e il sostegno di investimenti effettuati sul territorio nazionale dalle imprese culturali e creative di cui all'articolo 19, al fine di promuovere e valorizzare il made in Italy e di rendere maggiormente competitivo il settore culturale e creativo. Il comma 2 rinvia ad un decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy e del Ministro dell'economia e delle finanze, l'individuazione delle condizioni, dei termini e delle modalità per la concessione dei contributi in conto capitale in favore di dette imprese. Il comma 3 dispone circa la copertura finanziaria della misura: agli oneri previsti si provvede a valere delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura.

L'**articolo 22** prevede, al comma 1, l'adozione, ogni tre anni, di un "Piano nazionale strategico per la promozione e lo sviluppo delle imprese culturali e creative". Il Piano strategico è adottato dal Ministro della cultura, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy e con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Si prevede l'adozione del primo Piano strategico entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge. Il comma 2 indica gli obiettivi e le finalità del Piano, fermi restando i poteri di indirizzo e coordinamento in materia di internazionalizzazione delle imprese in capo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e al Ministero delle imprese e del made in Italy; il comma 3, infine, reca la clausola di neutralità finanziaria, prevedendo che le amministrazioni interessate provvedano all'attuazione delle disposizioni in esame nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

*****

Premessa

Si valuta positivamente l'approvazione di una normativa organica in materia di "imprese culturali e creative" quale strumento per realizzare un'opera di codificazione del complesso e spesso contraddittorio insieme di disposizioni ad oggi vigenti in materia.

Emerge la difficoltà di stabilire definizioni e regole in grado di cogliere la complessità di tutte le molteplici e diversificate realtà che compongono il mondo delle imprese culturali e creative. Si rileva al riguardo che la normativa di settore, negli ultimi decenni, si è sviluppata molto spesso attraverso interventi non sempre coordinati e coerenti tra loro.

In tal senso, dunque, è da valutare positivamente l'adozione da parte del Governo di un approccio sistemico, presentando un disegno organico e strutturato su un tema complesso ed eterogeneo come il "Made in Italy".

La previsione di una normativa organica dovrebbe, dunque, costituire l'occasione per realizzare:
- un riordino degli strumenti esistenti;
- un'opera di individuazione di risorse economiche da destinare in via stabile e continuativa al sostegno e al finanziamento di un vero e proprio modello di "politica industriale" anche per il settore culturale e creativo.

*****

Una criticità che si rileva è che le "**imprese culturali e creative**", per come intese dal DDL, hanno un'accezione molto inclusiva, così come il concetto di Bene che viene inteso nella più larga accezione di materialità e immaterialità.

Consapevoli della eterogeneità che contraddistingue il mondo delle "ICC" e delle conseguenti difficoltà che si incontrano nel cercare di definirne il perimetro utilizzando le categorie statistiche e/o le categorie giuridiche ad oggi a disposizione, **per AssoConcerti è indispensabile che tale perimetro venga stabilito in modo chiaro e definito in modo da evitare qualsiasi dubbio interpretativo.**

Individuare l'oggetto sociale di un'azienda quale parametro sufficiente ad attribuire la qualifica di "impresa culturale e creativa" rischia di ampliare eccessivamente il campo di applicazione del DDL mancando così gli obiettivi del DDL medesimo. Per questo si considera che l'adozione del criterio dell'attività effettivamente svolta in via esclusiva o prevalente **(effettiva professionalità dei soggetti)**, già utilizzato in altri ambiti di legislazione, possa costituire un parametro migliore.

A tal fine si suggerisce di rivedere gli strumenti attuativi delle disposizioni in materia di "imprese culturali e creative" previste come il Registro (art. 19, comma 6) e l'Albo (art. 20).

Al riguardo, andando incontro all'obiettivo di un riordino degli strumenti che lo stesso DDL si prefigge ed in base al principio di semplificazione, si considera forse più opportuno prevedere un Registro Unico in grado di comprendere tutti i soggetti individuati come "ICC", o in alternativa prevedere fin da subito con precisione le caratteristiche delle imprese che verrebbero inserite nell'Albo di cui all'Art. 20, per evitare che lo stesso si presenti come una mera derivazione e duplicazione del primo.

Riteniamo inoltre opportuno che nell'ambito delle ICC venga esplicitamente compresa la **categoria degli organizzatori/produttori di spettacoli dal vivo**, anche al fine della redazione di un **apposito Registro** che proponiamo venga previsto all'interno del futuro "Codice dello Spettacolo", a sua volta base per regolamentare la concessione delle licenze di pubblico spettacolo.

Un ulteriore punto che merita attenzione consiste nel necessario approfondimento della definizione dell'"impresa culturale e creativa" anche riguardo ai vantaggi di natura fiscale che derivano dall'iscrizione al relativo Registro previsto dal DDL.

Infine, rilevando che l'importo previsto a copertura delle iniziative previste dal DDL in oggetto appare evidentemente insufficiente, si ritiene che dovrebbe essere prevista una fonte di ulteriore finanziamento e l'ampliamento delle tipologie di intervento finanziabili a valere sulle risorse individuate dal DDL (art. 21)**.**
A tal proposito, evidenziando che la legge delega dello spettacolo n. 175/2017 riconosce che "la Repubblica in attuazione degli artt. 9, 21, 33 e 36 della Costituzione promuove e sostiene … le attività musicali contemporanee" si propone:

- con particolare riferimento alle previsioni di cui all'Art. 22, al fine di valorizzare l'**internazionalizzazione dello spettacolo dal vivo**, importante fattore di diffusione della cultura e dell'arte italiana nel mondo, la necessaria definizione ed introduzione, di concerto con il Ministero degli Affari Esteri e del Turismo e anche attraverso il coinvolgimento e l'ampliamento delle competenze degli Istituti Italiani di Cultura all'Estero, di misure capaci di favorire l'attività internazionale con particolare attenzione alla diffusione all'estero dello spettacolo dal vivo italiano e alla valorizzazione dei loro interpreti, con l'introduzione di una misura fiscale come ad es. un credito d'imposta per tournée o spettacoli all'estero;
- con particolare riferimento alle previsioni di cui all'Art. 21, per quanto riguarda la valorizzazione delle attività sul territorio nazionale da parte delle imprese culturali e creative, la previsione di finanziamenti *ad hoc* destinati alla realizzazione di **prime edizioni di Festival in grado di valorizzare specifici territori** con il loro valore storico, artistico e culturale.